



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 23/04/2015

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Verifica di assoggettabilità a V.I.A. Società Di Manta.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art.163, comma 3, del D.Lgs.267/2000, che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli Enti Locali di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento (differimento avvenuto al 31/03/2015 con D.M. del 24/12/2014 pubblicato nella G.U. n. 301 del 30/12/2014);
- la deliberazione di G.P. n. 138 del 29/08/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

- la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)";

Richiamati altresì:

- la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08);
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

Premesso:

- che, con nota prot. n. 20139 del 10/09/2014, acquisita al protocollo n. 64910 del 15/09/2014, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Galatone ha trasmesso istanza della società CARTA DA MACERO GALATEA MALERBA di Manta Anna Teresa & C. S.a.s.. per la verifica di assoggettabilità a VIA, ex art. 20 del D.Lgs. 152/06, di "Attività di raccolta di carta, cartone, ecc. e richiesta di aumento della capacità produttiva conseguente ad una riorganizzazione del processo stesso, senza realizzazione di nuovi manufatti edili";

- che in allegato al fascicolo sono stati trasmessi, in formato cartaceo e su supporto informatico, i seguenti elaborati scritto-grafici:

- 1) Studio preliminare ambientale;
- 2) Relazione tecnica descrittiva dell'attività produttiva;
- 3) Elaborati grafici;

- che il proponente svolge già, al sito di progetto, attività di recupero di rifiuti non pericolosi (in particolare carta e cartone), giusta iscrizione al Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti (Det. Dirigenziale n. 54 del 18/03/2009);

- che la modifica delle condizioni di esercizio proposta rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06, poiché riconducibile alla fattispecie di cui Paragrafo 7, punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", e paragrafo 8 punto "t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III) riportati nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs.152/06";

- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota n. 68162 del 25/09/2014, nel richiedere il perfezionamento dell'istanza, ha richiamato, al Proponente, gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico, e, al Comune di Galatone, l'impegno di documentare l'avvenuta affissione del pubblico avviso della verifica al proprio Albo pretorio, nonché di far conoscere il parere di competenza sull'intervento, ai sensi dell'art. 16, c. 5, della L.R. n.11/2001;

- che il proponente ha proceduto alla divulgazione dell'avviso del procedimento di verifica nel B.U.R.P. n. 148 dello 23/10/2014;

- che con nota inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) in data 24/10/2014, acquisita in atti al prot. n. 78138 del 29/10/2014, è stato comunicato l'avvenuto adempimento degli obblighi in tema di partecipazione e di pubblicità tramite la pubblicazione dell'avviso del procedimento di verifica nel B.U.R.P. e sull'Albo pretorio comunale;

- che il Servizio Ambiente, con nota n. 79553 dello 03/11/2014, preso atto delle misure di partecipazione, ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento e, contestualmente, alla indizione di Conferenza dei Servizi, convocata, per la prima seduta, in data

04/12/2014;

- che in data 04/12/2014 è pervenuta, tramite PEC, nota-parere prot. n.67690 dello 04/12/2014 (acquisita al prot. n. 87808 dello 05/12/2014), con cui ARPA PUGLIA - DAP Lecce ha richiesto, ai fini delle proprie valutazioni, una integrazione documentale degli elaborati di progetto;

- che in data 04/12/14 si è tenuta, presso gli uffici provinciali di via Botti, la prima seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota 05/12/2014, n. 87739;

- che con nota prot. n. 731 del 13/01/2015, assunta in atti al protocollo n. 2675 del 15/01/2015, il SUAP del Comune di Galatone ha inviato la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi, ed in particolare:

1) Planimetria in scala comprendente layout dell'impianto con indicazione dei flussi veicolari, dimensioni aree di stoccaggio rifiuti in ingresso e materie prime seconde;

2) Adeguamento progettuale al R.R. n. 26/2013;

3) Relazione tecnica integrativa comprendente particolari costruttivi della tendostruttura, scheda tecnica emissioni sonore trituratore e pressa, specifica orario turni di lavoro personale;

4) Relazione comprendente studio di dettaglio di impatto sul sistema viario;

5) Valutazione previsionale di impatto acustico con rilievo in loco;

- che il Servizio Ambiente, ha convocato per le ore 10.00 del giorno 24/02/2015 la seconda seduta della Conferenza di Servizi;

- che in data 24/02/2015 si è tenuta, previa formale convocazione prot. n. 7650 dello 05/02/2015, la seconda conclusiva seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato inviato agli Enti convocati in eguale data, con nota di trasmissione protocollo n. 12547;

- che nel corso della suddetta riunione i rappresentanti di ARPA PUGLIA - DAP Lecce e ASL LECCE hanno assunto l'impegno di trasmettere in tempi brevi (senza pertanto la necessità di ulteriori convocazioni della Conferenza) il parere di rispettiva competenza, mentre i referenti del Comune di Galatone hanno manifestato il proprio positivo parere all'intervento "...fatta salva l'acquisizione dei titoli edilizi alla realizzazione delle opere previste nell'ambito della rifunionalizzazione dell'impianto...";

- che il SUAP del Comune di Galatone, con nota PEC 10/03/2015, acquisita in atti al protocollo n. 16258 del 12/03/2015, ha inoltrato attestato dell'avvenuta pubblicazione sull'Albo pretorio comunale dell'avviso del procedimento di verifica, per 45 giorni consecutivi (a decorrere dal 23/10/2014), senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni da parte di portatori di interesse;

- che con nota prot. n. 16/12887ED del 20/03/2015, registrata al protocollo n. 18923 del 23/03/2015, ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione ha comunicato di ritenere, per quanto di competenza, "...che l'attività in argomento possa essere esclusa dalla procedura di VIA";

- che con nota protocollo n.16338-156 del 20/03/2015 ARPA PUGLIA - DAP Lecce ha espresso "... per quanto di specifica competenza, parere favorevole ai fini del procedimento di cui in oggetto, a condizione che vengano rispettate prescrizioni di carattere sia operativo/gestionale che di salvaguardia dell'ambiente circostante ...";

Considerato che il funzionario istruttore riferisce che espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, è emerso quanto di seguito.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

CARTA DA MACERO GALATEA MALERBA S.a.s. è un'azienda operante nel settore del recupero dei rifiuti speciali non pericolosi (con particolare riferimento a carta e cartone), iscritta al Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti (ex artt. 214-216 del d.lgs. 152/06) giusta Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce n. 54 del 18/03/2009. L'azienda è anche dotata di Sistema Ambientale Certificato conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 con certificato n. IT251433, e ISO 9001:2008 con certificato n. IT251611.

Il progetto esaminato non include modifiche sostanziali dal punto di vista strutturale rispetto all'impianto autorizzato. È ritenuta tuttavia utile l'installazione di una tendostruttura nella parte anteriore del lotto su cui insiste l'opificio, al fine di agevolare le operazioni di carico della materia prima secondaria, vista la futura diversa distribuzione degli spazi interni dello stesso.

Sono in sintesi previste opere tese ad una migliore organizzazione gestionale degli spazi scoperti interni e la creazione di un nuovo varco di uscita totalmente indipendente dall'attuale varco di ingresso utilizzato anche come uscita degli autocarri. Per migliorare la gestione delle operazioni di recupero, smaltimento e trattamento si è prevista una riorganizzazione dell'attività, attraverso la rimodulazione dei depositi e della filiera di produzione.

Nell'ambito del progetto di rifunzionalizzazione è inoltre richiesto un incremento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi trattati, con conseguente modifica della capacità di stoccaggio istantanea.

Le modifiche proposte sono tali che il progetto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06, in quanto riconducono il centro alle fattispecie di cui all'Allegato IV, Paragrafo 7, punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e paragrafo 8 punto "t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III) riportati nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs.152/06";

L'impianto, come sopra evidenziato già esistente e in esercizio seppur con una minore capacità produttiva, si trova nella Zona Industriale di Galatone, all'interno del lotto ASI n. 190. L'area su cui insiste è distinta in Catasto Terreni al Foglio 1, mappale 72.

L'area di interesse è servita dalla viabilità di servizio all'area industriale che si collega ad arterie stradali provinciali e statali.

Le tipologie di rifiuti recuperate in impianto (All. 1 sub allegato 1 D.M. 05.2.1998) sono, allo stato:

1.1 - Carta e cartone;

3.11 - Rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografi a contenenti argento e suoi composti;

6.1 - Rifiuti di plastica;

8.4 - Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali;

8.9 - Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo.

La modifica delle condizioni di esercizio consentirà a Carta da Macero Galatea Malerba S.a.s. di aumentare le quantità di rifiuti speciali non pericolosi, sino a un massimo annuo di 92.850 tonnellate (mediamente 309,50 t/giorno per 300 giorni lavorativi). Detto aumento sarà determinato, anche nell'ambito di una rifunzionalizzazione dell'area in cui è svolta l'attività allo stato attuale, operando un aumento di alcune quantità di rifiuti speciali non pericolosi già autorizzati e una integrazione con nuovi codici CER.

All'interno del centro sono presenti dei corpi di fabbrica destinati a uffici e depositi, per una superficie totale (ingombro planimetrico) di circa mq. 2.810,69, realizzati in periodi diversi sulla scorta di successivi permessi di costruire rilasciati dal Comune di Galatone (n.240/1990, n.148/1991, n.231/1993, n.67/2002). Il fabbricato destinato a uffici, posto nei pressi del cancello d'accesso al sito, è costituito altresì da ingresso, ufficio prima nota, sala pesa e servizi igienici. Il fabbricato destinato a locale lavorazione è costituito da un piano terra, completo di muratura in conci di tufo di tamponamento, finestre in metallo e portoni con struttura metallica e tamponatura in pannelli coibentati.

La pavimentazione dell'intera area, di cui mq. 3.350 scoperti, destinati a piazzale di manovra, è stata realizzata in manto di asfalto bituminoso. L'intero piazzale è dotato di impianto di raccolta acque meteoriche per il quale da progetto è previsto l'adeguamento al R.R. n. 26/2013, con separato trattamento fra acque di prima e seconda pioggia, ricadendo l'attività fra quelle di cui all'art. 8 del regolamento.

Tutta l'area dello stabilimento è interamente recintata e illuminata.

Nella configurazione attuale il centro è dotato, tra l'altro, delle seguenti installazioni:

- Impianto antincendio;
- Impianto di raccolta, trattamento e immissione (come da autorizzazione provinciale) sul suolo, mediante sub irrigazione, delle acque meteoriche di dilavamento che si prevede di adeguare alle specifiche tecniche indicate nel R.R. n. 26/2013;
- Impianto elettrico conforme ai requisiti di cui alla Legge n. 46/1990.

L'attività lavorativa è svolta con l'ausilio dei seguenti macchinari:

- N.1 pressa Manni Spa, modello PMC E150 LOGIC, matricola n.1011024, con vano camera di pesatura mm 1200x800;
- Nastro trasportatore MAC 1800L, marca MACPRESSE EUROPA S.r.l., matricola n.312007/1;
- Trituratore MAC 1500, marca MACPRESSE EUROPA S.r.l., matricola n.312007/3;
- N.1 pressa verticale monoballa O.M.P.I. S.r.l., tipo 308, matricola 0036, anno di costruzione 1974, con carica manuale;
- Autocarri;
- Rimorchi.

Tutti i rifiuti, sia nelle fasi di lavorazione sia di deposito, sono tenuti al coperto, all'interno dell'opificio, in modo tale da non venire a contatto con le acque meteoriche.

Il trattamento dei rifiuti, destinati a smaltimento, avviene secondo le seguenti fasi:

- 1) Arrivo, mediante automezzi del proponente o dei clienti, del rifiuto accompagnato dal formulario di identificazione presso il centro, controllo della qualità del materiale nella zona della pesa al fine di verificarne l'ammissibilità all'impianto e successivo deposito nell'apposita zona di deposito preliminare;
- 2) Preparazione di carichi omogenei, anche mediante miscelazione, per il conferimento all'area operativa per l'esecuzione delle operazioni meccaniche o fisiche, ad esempio triturazione (che ottimizza il conferimento dei rifiuti), mentre i prodotti ritenuti non conformi vengono inviati con apposito formulario allo smaltimento.

I rifiuti da avviare a recupero sono processati secondo le seguenti fasi:

- 1) Arrivo, mediante automezzi del proponente o dei clienti, del rifiuto accompagnato dal formulario di identificazione presso il centro, controllo della qualità del materiale nella zona della pesa al fine di verificarne l'ammissibilità all'impianto e successivo deposito nell'apposita zona di messa in riserva (R13), per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- 2) Prima cernita e separazione, manuale, con la quale sono separate le varie tipologie di rifiuti facenti parte delle seguenti operazioni di recupero: R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- 3) Trasporto all'interno dell'opificio principale;
- 4) Riduzione volumetrica per triturazione;
- 5) Ulteriore controllo visivo prima della pressatura;
- 6) Pressatura e impacchettamento mediante apposita pressa.

I rifiuti trattati nel centro hanno due destinazioni:

- Per i materiali recuperabili (mediante operazioni R3-R13), dopo le operazioni di selezione e riduzione volumetrica, la destinazione è verso altri centri per il riutilizzo finale come materia prima secondaria. Il loro riutilizzo è compiuto in conformità all'art. 184 ter del D. Lgs. 205/2010 - "Cessazione della qualifica di rifiuto".
- Per i rifiuti non recuperabili nel centro, la destinazione è di caso in caso determinata dalle specifiche caratteristiche.

La capacità dell'impianto di recupero nella futura configurazione di progetto è così riassumibile:

- capacità di stoccaggio istantanea: 2.562,00 t;
- quantità massima di rifiuti speciali non pericolosi conferibili e trattabili: 92.850 t/anno;

- capacità di trattamento giornaliero: 309,50 t.

L'accresciuta potenzialità di trattamento sarà resa possibile sia da una accresciuta frequenza dei flussi di materia in ingresso ed in uscita, sia da turni di lavoro aggiuntivi. Riguardo all'incrementato traffico veicolare è stata redatta specifica relazione integrativa, datata 07/01/2015, nella quale si riporta (pag. 8) che "... il traffico conseguente...risulta essere facilmente assorbito dalla esistente viabilità interna ed esterna. La fase di esercizio e gestione dell'impianto non comporterà un incremento significativo del traffico indotto sulle strade a servizio dell'impianto, essendo i vari mezzi coinvolti distribuiti in un più ampio arco temporale ed avendo a disposizione vari percorsi stradali...".

Le tipologie CER dei rifiuti, le quantità massime recuperabili e le operazioni di recupero, che il proponente richiede di potere trattare, avvalendosi di autorizzazione "ordinaria" (art. 208 del D.Lgs. n.152/06) in alternativa all'odierno regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), o riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:

La nuova ipotizzata capacità produttiva comporterà una diversa gestione degli spazi interni e delle superfici coperte per consentire di sfruttarli al meglio ed ottimizzare le operazioni di carico e scarico dei prodotti in lavorazione.

CONSIDERAZIONI

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

L'area oggetto d'intervento è tipizzata come Zona Industriale e come tale la localizzazione dell'impianto (già esistente e regolarmente autorizzato) è conforme alla vincolistica prevista ai sensi del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia.

Gli impatti potenziali attesi sono i seguenti:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi e per il trasporto dei rifiuti, impianto di selezione);
- produzione di rifiuti;
- incremento del traffico veicolare.

A proposito del traffico indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto, non è previsto un incremento tale da avere apprezzabili ripercussioni sui flussi di traffico dell'area, già interessata dalla presenza di altre attività industriali e dalla stessa attività del proponente.

Per quel che concerne le necessità idriche dell'impianto non è prevista alcuna modifica della attuali modalità di approvvigionamento.

Con riferimento alla qualità visiva del paesaggio, la presenza dell'impianto non inciderà significativamente sugli aspetti panoramici essendo l'intera area già caratterizzata dalla presenza di capannoni industriali e non essendo prevista la realizzazione di alcun altro capannone industriale. A tal proposito è solo prevista la realizzazione di una tendostruttura all'ingresso dell'impianto.

Il sito d'insediamento, già oggetto di trasformazioni edilizie, non s'inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già densamente antropizzato e destinato ad attività produttive.

Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta, in quanto sede di altre realtà industriali.

Le emissioni acustiche dell'impianto saranno connesse al traffico veicolare e allo specifico processo produttivo in atto, che comporta, tra l'altro, l'utilizzo di macchinari di triturazione, pressatura, macchine operatrici, ecc..

Nella relazione d'impatto acustico fornita (recante data del 18/12/2014 e facente parte della integrazione documentale richiesta dalla Conferenza di Servizi), redatta da tecnico competente in acustica ambientale, si legga, a pag. 25, "...che l'attività svolta dalla ditta rispetta i limiti di legge...". Le valutazioni

previsionali dovranno essere tuttavia confermate, all'atto della messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione, tramite apposita indagine fonometrica.

A proposito delle emissioni in atmosfera l'attività in esame, per sua natura e per caratteristiche dei rifiuti in ingresso, non produce emissioni convogliate e/o diffuse. Nell'impianto le uniche fonti di emissione diffuse potrebbero essere costituite dalla movimentazione dei rifiuti in ingresso nell'impianto e dagli scarichi degli automezzi di trasporto e movimentazione dei materiali.

L'analisi svolta sui caratteri dell'area in esame ha evidenziato l'assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di particolare rilievo.

Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata l'ampliamento del centro di recupero rifiuti, così come progettato, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto è inserito, posto all'interno della Zona Industriale di Galatone, e preso atto delle modalità operative di esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi prevista al suo interno, si ritiene poter escludere il proposto progetto dalla procedura di V.I.A., fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- la potenzialità dell'impianto nella futura configurazione risulta così determinata:
- stoccaggio istantaneo massimo: 2.562,00 t;
- quantità massima annua di rifiuti speciali non pericolosi conferibili e trattabili: 92.850 t;
- quantità massima giornaliera di trattamento: 309,50 t;
- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine esso sarà realizzato su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
- riguardo la gestione delle acque meteoriche di dilavamento il proponente è tenuto a conformare l'impianto alla normativa tecnica di cui al R.R. n. 26/2013;
- per quel che concerne i capannoni di lavorazione:
 - 1) le aperture di ingresso dovranno essere tenute chiuse tranne che nel corso delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti e dei prodotti ottenuti;
 - 2) dovrà essere effettuata una periodica manutenzione delle pavimentazioni, avendo cura di rimuovere gli eccessivi accumuli di polveri mediante mezzi mobili aspirapolvere;
 - 3) al fine di garantire un'adeguata illuminazione, dovrà essere eseguita una regolare manutenzione e pulizia dei corpi illuminanti e delle superfici finestrate;
 - 4) dovrà essere garantita una condizione di ventilazione e aerazione adeguata, in rapporto alle

dimensioni dei capannoni e alle concentrazioni delle polveri;

5) dovrà essere effettuata periodica manutenzione dei sistemi antincendio;

Prescrizioni ARPA Puglia

- dovrà essere effettuata una valutazione di impatto acustico nelle reali condizioni di lavoro e ad ampliamento avvenuto;

- deve essere programmato un piano di monitoraggio acustico ambientale annuale riconducibile alla necessità di precludere alterazione di livelli sonori di immissione che intervengono nell'ambiente a seguito dell'attività in discussione;

- qualora lo studio di impatto acustico dimostrasse un potenziale non rispetto dei valori fissati nella normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare i livelli sonori di immissione acustica entro i limiti normativi;

- devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di eliminare il rischio di diffusione delle polveri dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio;

- la pavimentazione di pertinenza dell'impianto dovrà essere mantenuta costantemente pulita.

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto si trova inserito, tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, ritenuto che le emissioni addizionali derivanti dal funzionamento dell'impianto all'accresciuto regime di lavorazione (potenzialità di circa 92.850 t/anno) non sono potenzialmente in grado di comportare apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, si ritiene poter escludere la proposta progettuale dalla procedura di V.I.A..

Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:

1) affissione all'Albo Pretorio comunale di Galatone dell'avviso riguardante la domanda di verifica di assoggettabilità del progetto, per quarantacinque giorni consecutivi a partire dal 23/10/2014;

2) pubblicazione del medesimo avviso di deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 148 dello 23/10/2014;

senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;

- dei pareri favorevoli all'intervento manifestati dal Comune di Galatone, da ARPA Puglia - DAP Lecce e da ASL LECCE Area Nord - SISP;

Valutato:

- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, il progetto denominato "Attività di raccolta di carta, cartone, ecc. e richiesta di aumento della capacità produttiva conseguente ad una riorganizzazione del processo stesso, senza realizzazione di nuovi manufatti edili" proposto da CARTA DA MACERO GALATEA MALERBA di Manta Anna Teresa & C. S.a.s., escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la modifica ed il potenziamento

previsti non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- l'efficacia del presente provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. resta subordinata alla condizione che la società proponente ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate:

- la potenzialità dell'impianto nella futura configurazione risulta così determinata:

- stoccaggio istantaneo massimo: 2.562,00 t;

- quantità massima annua di rifiuti speciali non pericolosi conferibili e trattabili: 92.850 t;

- quantità massima giornaliera di trattamento: 309,50 t;

- le tipologie CER dei rifiuti, le quantità massime recuperabili e le operazioni di recupero, che il proponente richiede di potere trattare, avvalendosi di autorizzazione "ordinaria" (art. 208 del D.Lgs. n.152/06) in alternativa all'odierno regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), o riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:

- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;

- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti;

- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine esso sarà realizzato su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;

- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;

- riguardo la gestione delle acque meteoriche di dilavamento il proponente è tenuto a conformare l'impianto alla normativa tecnica di cui al R.R. n. 26/2013;

- per quel che concerne i capannoni di lavorazione:

6) le aperture di ingresso dovranno essere tenute chiuse tranne che nel corso delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti e dei prodotti ottenuti;

7) dovrà essere effettuata una periodica manutenzione delle pavimentazioni, avendo cura di rimuovere gli eccessivi accumuli di polveri mediante mezzi mobili aspirapolvere;

8) al fine di garantire un'adeguata illuminazione, dovrà essere eseguita una regolare manutenzione e pulizia dei corpi illuminanti e delle superfici finestrate;

9) dovrà essere garantita una condizione di ventilazione e aerazione adeguata, in rapporto alle dimensioni dei capannoni e alle concentrazioni delle polveri;

10) dovrà essere effettuata periodica manutenzione dei sistemi antincendio.

Prescrizioni ARPA Puglia

- dovrà essere effettuata una valutazione di impatto acustico nelle reali condizioni di lavoro e ad ampliamento avvenuto;

- essere programmato un piano di monitoraggio acustico ambientale annuale riconducibile alla necessità di precludere alterazione di livelli sonori di immissione che intervengono nell'ambiente a seguito dell'attività in discussione;

- qualora lo studio di impatto acustico dimostrasse un potenziale non rispetto dei valori fissati nella normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare i livelli sonori di immissione acustica entro i limiti normativi;

- devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di eliminare il rischio di diffusione delle polveri dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio;

- la pavimentazione di pertinenza dell'impianto dovrà essere mantenuta costantemente pulita;

- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce l'organo competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;
- di fare salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d'assenso comunque denominato, necessaria per la l'esercizio dell'impianto nella nuova configurazione impiantistica;
- l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale";
- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata, CARTA DA MACERO GALATEA MALERBA di Manta Anna Teresa & C. S.a.s., con sede legale alla Zona Industriale di Galatone;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
 - Comune di Galatone;
 - Corpo di Polizia Provinciale;
 - ARPA PUGLIA - DAP Lecce;
 - ASL LECCE - Area Nord - SISP;
 - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Rifiuti;
 - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Emissioni;
- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Il Dirigente del Servizio Ambiente e Tutela Venatoria
Ing. Dario Corsini
